

## **ENTI FILANTROPICI**

Gli Enti Filantropici sono stati introdotti dal Codice del Terzo Settore (CTS) in risposta all'esigenza di disciplina specifica di alcuni enti puramente erogativi. Tale categoria è bensì nuova per il nostro ordinamento, ma perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite enti di erogazione privi di scopi di lucro e gestori di ampi patrimoni, è da tempo presente nel panorama delle iniziative solidaristiche private, assumendo volta a volta la veste di Fondazioni di Comunità, di Comitati oppure Associazioni aventi lo scopo di raccogliere e erogare fondi per la ricerca scientifica o la creazione di strutture sanitarie o scolastiche. E' la categoria cui potranno fare riferimento tutti gli enti che operano intermediazione filantropica, che promuovono e sviluppano la cultura del dono e della solidarietà per finanziare progetti in collaborazione con il terzo settore o anche per realizzarne in proprio.

Gli Enti Filantropici, quali ETS, sono privi di scopo di lucro e perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, erogando denaro, beni o servizi a favore di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Le risorse dell'Ente Filantropico non si limitano al patrimonio di dotazione iniziale dell'Ente, ma provengono anche e soprattutto da elargizioni pubbliche o private, queste ultime in forma sia di lasciti testamentari sia di donazioni, da raccolte di fondi, nonché dalle rendite che derivano dalla gestione del patrimonio stesso; l'art. 37 CTS fa esplicito riferimento agli investimenti effettuati, sottolineando in tal modo l'importanza dell'attività di gestione del patrimonio che dovrà essere finalizzata a produrre un rendimento sicuro e adeguato al conseguimento dello scopo.

Gli Enti Filantropici sono enti di erogazione, amministrano ed erogano un patrimonio costituito sia dalla dotazione iniziale sia dall'incremento successivo.

### Disciplina

Il CTS dedica agli Enti Filantropici gli articoli 37, 38 e 3; è loro comunque applicabile la disciplina generale degli ETS, se non specificamente derogata, nonché, per il richiamo espresso dell'art. 3 CTS, quella del Libro Primo, titolo II del Codice Civile in tema di associazioni riconosciute e fondazioni, in quanto non derogata.

### Forma

L'art 37 CTS per gli Enti Filantropici pretende la veste di associazione riconosciuta o di fondazione, probabilmente previsto in funzione della specificità di questi Enti, destinati ad amministrare importanti patrimoni. Sono Enti Filantropici unicamente le fondazioni e associazioni riconosciute iscritte al RUNTS nella sezione loro dedicata (art. 46 del CTS), cosicché potranno venire a esistenza degli Enti Filantropici solo con l'effettiva operatività del RUNTS; inoltre una volta che questo sarà a regime non potranno esistere Enti Filantropici non iscritti.

In quanto persone giuridiche trova piena applicazione la procedura di acquisto della stessa personalità disciplinata dall'art. 22 CTS.

## Denominazione

L'Ente Filantropico deve recare tale locuzione nella denominazione; la norma non prevede acronimi, pertanto è bene non utilizzarli. Non è necessario aggiungere la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS, in quanto non può esistere un ente filantropico che non sia ETS [Massima n. 2 Commissione Massime Enti del Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano. *Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell'art. 12 D.lgs. 117/2017. Milano 16 gennaio 2018*]. È vietato l'uso della locuzione Ente Filantropico a soggetti diversi (secondo comma dell'art. 37).

## Sede e durata

L'atto costitutivo deve indicare la sede legale, completa dell'indirizzo, via e numero civico.

Il CTS non richiede che sia inserita nello Statuto la durata dell'ente, anche se è consentito prevederla.

## Scopo e oggetto

Gli Enti Filantropici, come gli altri ETS, non possono avere scopo di lucro. Essi devono perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare devono occuparsi principalmente di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi a favore di categorie svantaggiate o a favore di attività di interesse generale e questo deve essere chiaramente espresso nello statuto.

L'ente filantropico può svolgere:

- pura intermediazione filantropica, raccogliendo fondi e erogandoli a enti che svolgano attività di interesse generale individuate nell'art. 5 del CTS; tali attività andranno riportate nello statuto, anche senza l'esatta indicazione delle categorie di soggetti svantaggiati beneficiari,
- beneficenza diretta erogando denaro, beni o servizi, per cui è opportuno che lo statuto individui le categorie di persone svantaggiate da beneficiare.

Con riferimento alle "categorie di persone svantaggiate", difettandone alcuna definizione nel CTS, occorre fare ricorso a quelle definizioni contenute nelle norme attraverso il tempo dedicate alle ONLUS, alle Cooperative Sociali e alle Imprese sociali, che qui si riportano:

- *Art. 10 secondo comma lett. A) del D.Lgs. 460/1997 "a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari" (in merito si veda anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 168/E del 26 giugno 1998;*
- *Art. 4 primo comma della Legge 381/1991 "... si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni";*

- *Art. 2 comma 4 del D.Lgs. 112/2017: "a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia"; si veda anche la nota n. 4097 del 3 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.*

Dal testo dell'art. 37 si evince che all'ente filantropico è consentito esercitare in proprio l'attività di erogazione di servizi purché a sostegno di categorie di soggetti svantaggiati come sopra individuate e sempre che si tratti di servizi collegati a una delle attività elencate nell'art. 5. Sembra, quindi, esclusa la beneficenza a favore di singoli soggetti predeterminati.

Anche gli Enti Filantropici potranno esercitare attività strumentali e secondarie secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 6 CTS e dal relativo decreto attuativo.

#### Patrimonio

Il patrimonio minimo dell'Ente Filantropico è determinato in dipendenza della veste: se è dotato di struttura associativa deve avere un patrimonio minimo di 15.000 euro, se fondazione almeno 30.000 Euro. La dotazione iniziale può essere costituita sia da denaro, sia da beni in natura. Qualora l'ente, per l'acquisto della personalità giuridica, intenda avvalersi del procedimento previsto dall'art. 22 CTS, spetta al notaio controllare l'effettiva esistenza del patrimonio e, qualora questo sia costituito da beni diversi dal denaro, occorre la redazione della stima giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che attesti che il valore del bene è almeno pari a quello ad esso attribuito.

L'importanza assegnata all'organizzazione patrimoniale dell'ente filantropico è confermata dal secondo comma dell'art. 38, dove si stabilisce che gli atti costitutivi degli enti filantropici devono indicare non soltanto i principi di gestione del patrimonio, ma anche i criteri per la raccolta delle risorse economiche in genere e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento.

Inoltre, a conferma della rilevanza primaria che per questi enti riveste il momento erogativo, l'art. 39 dispone che il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Il tutto nel rispetto del principio di trasparenza che caratterizza l'intera riforma e che per gli enti filantropici si sostanzia nella necessità di rendere pubbliche le entrate comunque risultanti, nonché i criteri di gestione delle stesse per consentire di verificare che siano idonei a preservarne il valore e ad ottenere un rendimento adeguato al capitale investito. Negli enti in esame, quindi, assumono maggiore rilevanza, rispetto ad altre categorie di ETS, gli esiti degli investimenti, i costi e i risultati delle iniziative intraprese, ed infine l'attività nel suo complesso.

Per la devoluzione del patrimonio dell'Ente Filantropico in caso di scioglimento si applica l'art. 9 CTS. Lo statuto può indicare ETS con finalità analoghe cui devolvere il patrimonio residuo.

#### Regime fiscale agevolato

Il primo comma dell'art. 84 CTS rende applicabile agli enti filantropici un regime di favore, prevedendo la decommercializzazione delle attività indicate alle lettere a), b), e c), ulteriori rispetto a quelle già individuate di commi 2, 3 e 4 dell'art. 79 CTS; il secondo comma prevede l'esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento dell'attività statutaria.

## STATUTO

**(si prevede una Fondazione tradizionale priva di organi assembleari o di indirizzo)**

### Articolo 1

#### Denominazione, sede e durata

È costituita la "Fondazione ALFA Ente Filantropico".

La fondazione ha sede in (Comune)<sup>1</sup> all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e oggetto di pubblicità nelle forme di legge.

La fondazione ha durata illimitata<sup>2</sup>.

### Articolo 2

#### Scopo e attività

L'Ente Filantropico non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva (*o principale*) dell'attività di beneficenza e di erogazione di denaro, beni o servizi a favore di categorie di persone svantaggiate nonché a favore di attività di interesse generale (attività prevista dal primo comma dell'art. 5 del CTS lettera u).

L'attività viene svolta mediante .....<sup>3</sup>

ESEMPIO:

*a) concessione di erogazioni in denaro (beni o servizi) a favore di altri ETS o altri enti non lucrativi che svolgano in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività: ...assistenza socio sanitaria, ...istruzione e formazione al lavoro, ... tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42...*<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Qualora si ritenesse applicabile analogicamente la disciplina societaria in materia e si volesse riportare l'indirizzo nello statuto, si potrebbe precisare che la variazione di indirizzo all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

<sup>2</sup> Indicazione non necessaria perché la durata deve essere precisata solo se prevista.

<sup>3</sup> L'ente filantropico può svolgere una attività di pura intermediazione filantropica raccogliendo fondi e erogandoli a enti che svolgano attività di interesse generale individuate nell'art. 5 CTS, anche senza menzionare in maniera puntuale le categorie di soggetti svantaggiati da beneficiare, come indicato sotto a); può anche svolgere o sommare alla prima un'attività di beneficenza diretta erogando denaro, beni o servizi e in tal caso è opportuno che lo statuto individui le categorie di persone svantaggiate che si intendono beneficiare, come indicato sotto b).

<sup>4</sup> Indicare le attività che si intendono beneficiare facenti parte di quelle elencate all'art. 5 del CTS, precisando la lettera di riferimento.

b) ... *soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e lavorativi...*<sup>5</sup> a favore di... .. *persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.../... persone con disabilità come indicate dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381...*

6

La fondazione potrà svolgere dette attività in proprio oppure mediante erogazioni o finanziamenti a fondo perduto a progetti sviluppati da altri ETS o enti a scopo non lucrativo quali... che abbiano ad oggetto le attività sopra elencate.

### **Articolo 3**

#### **Attività diverse**

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi<sup>7</sup>, l'Ente Filantropico può svolgere anche le seguenti attività diverse, secondarie rispetto a quella principale sopra indicata, nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 CTS:

- a) ...
- b) ...

QUALORA NON SI RIESCANO A INDIVIDUARE FIN DALLA COSTITUZIONE LE ATTIVITA' DIVERSE:

*Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.*<sup>8</sup>

### **Articolo 4**

#### **Patrimonio**

---

<sup>5</sup> L'art. 37 non esige si tratti delle attività qualificate di interesse generale nell'art. 5, tuttavia neppure precisa (come per le imprese sociali all'art. 2 quarto comma) che si considera comunque tale, indipendentemente dal suo oggetto, qualsiasi attività svolta a favore delle categorie di persone svantaggiate considerate tali dalla legge; pertanto sarà opportuno indicare una o più delle attività elencate dal CTS.

<sup>6</sup> La legge non richiede l'esatta individuazione delle categorie di soggetti che si intendono beneficiare, ma ciò appare opportuno per meglio definire l'attività dell'ente; qualora non fossero specificamente indicate nello statuto le categorie beneficiarie, sarà responsabilità dell'organo amministrativo dimostrare nei singoli progetti che l'erogazione di denaro, beni o servizi sia stata fatta a sostegno di categorie di soggetti svantaggiati.

<sup>7</sup> Stante l'obbligatoria destinazione dell'intero patrimonio allo svolgimento dall'attività statutaria, stabilita nell'art. 8 CTS - inclusiva del reinvestimento degli utili o avanzi di gestione nell'attività di interesse generale- , tutte le attività diverse dovrebbero essere sempre strumentali.

<sup>8</sup> La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2018, n. 20 ritiene possibile conferire all'organo amministrativo la competenza a individuare le attività diverse esperibili. In contrario vale la considerazione che l'organo amministrativo è servente, cioè obbligato a porre in essere le attività indicate dal Fondatore, cosicché non sembra consentito conferire allo stesso la facoltà di decidere le attività secondarie da realizzare. E', pertanto, consigliabile indicare in modo specifico nello statuto le attività diverse esercitabili.

Il patrimonio è composto dalla dotazione iniziale di Euro (...) (*oppure del valore di Euro...*), nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e da fondi raccolti.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione del suo valore, nel lungo periodo. La Fondazione può affidare la gestione a intermediari abilitati.

Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i seguenti criteri: ( *ESEMPIO... adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; ...efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi;... ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio...*).

Potrà essere svolta raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità e correttezza, nonché dei seguenti criteri... <sup>9</sup>

Le erogazioni a sostegno di progetti di ETS o altri enti non lucrativi inerenti lo scopo della Fondazione... *dovranno essere sostenuti da uno studio di fattibilità sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione e, in caso di esito positivo, pubblicato sul sito dell'ente dopo la loro approvazione...*<sup>10</sup>.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile<sup>11</sup>.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della fondazione.

---

<sup>9</sup> La dizione del secondo comma dell'art. 38 sembrerebbe richiedere l'indicazione dei principi cui l'ente deve attenersi anche in merito alla raccolta dei fondi e alle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi.

*"Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse principale."*

<sup>10</sup> Vedi precedente nota

<sup>11</sup> Tale previsione è facoltativa

## **Articolo 5**

### **Organi dell'Ente Filantropico**

Sono organi dell'Ente:

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. l'Organo di Controllo.

## **Articolo 6**

### **Il Presidente**

Il Presidente è nominato in prima istanza dal Fondatore, successivamente dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione,
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione,
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio di Amministrazione,
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

## **Articolo 7**

### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso tra 5 e 11.

Il primo Consiglio è nominato dal Fondatore, che determina il numero dei componenti. Le nomine successive saranno effettuate da...<sup>12</sup>

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Se nel corso di durata del Consiglio vengono a mancare uno o più membri, per qualsiasi causa, gli altri provvedono a sostituirli; qualora dovesse venire meno la maggioranza dei Consiglieri, i restanti dovranno sollecitare la nomina all'avente diritto. I consiglieri così nominati scadranno insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra coloro che siano in possesso di comprovati requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione<sup>13</sup>.

Non possono rivestire la carica di Consigliere coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile.

Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre il Consigliere di Amministrazione che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati.

## **Articolo 8**

### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- nominare nel proprio seno il Presidente della Fondazione e l'eventuale Vice Presidente;
- stabilire gli indirizzi delle attività istituzionali;

---

<sup>12</sup> L'annosa questione inerente la nomina degli amministratori e dei membri degli organi di controllo delle fondazioni non è stata risolta dal CTS. Pertanto si ricorre alla cooptazione, oppure va identificato un soggetto esterno cui affidare la nomina. Se lo statuto prevede la costituzione di organi assembleari interni comunque denominati, possono essere attribuite loro le competenze proprie dell'assemblea delle associazioni, tra le quali la nomina degli organi della fondazione (art. 25 ultimo comma CTS).

<sup>13</sup> La previsione non è obbligatoria. L'art. 26 CTS al terzo comma così dispone: " *L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.*"



- approvare i progetti di altri ETS o enti non profit che rientrino nello scopo della Fondazione e ai quali fare erogazioni;
- deliberare in ordine ai contributi/finanziamenti a fondo perduto e ai criteri di concessione;
- deliberare in ordine alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni a titolo gratuito meglio individuando le categorie dei soggetti svantaggiati beneficiari delle erogazioni;
- definire le iniziative proprie della Fondazione e ogni altra attività per il perseguimento dei fini istituzionali della medesima;
- organizzare la struttura del patrimonio, anche attraverso l'istituzione e/o la gestione di fondi con destinazione filantropica vincolata;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità di donazioni, e al conseguimento di legati ;
- stabilire gli indirizzi generali per l'investimento del patrimonio;
- amministrare il patrimonio, affidare eventuali incarichi di gestione a gestori esterni;
- redigere e approvare bilanci preventivi e i bilanci consuntivi e ove necessario il bilancio sociale;
- decidere sull'organizzazione della Fondazione, dei suoi uffici e del personale;
- decidere in merito all'apertura di sedi secondarie;
- deliberare in merito alle modifiche statutarie, trasformazione, fusione e scissione;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio.

Oltre al rimborso delle spese documentate, ai membri del Consiglio di amministrazione può essere corrisposta un'indennità di carica, non superiore a quella prevista in enti che operano nei medesimi o analoghi settori, stabilita dallo stesso Consiglio e approvata dall'organo di controllo, proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

O IN ALTERNATIVA: *La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese.*

## **Articolo 9**

### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta almeno due Consiglieri oppure l'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri dell'Organo di Controllo.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di ricevere e inviare documenti, di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati; in tali casi, il Consiglio si considera riunito nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Ove non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri dell'Organo di controllo e può intervenire il Revisore, ove nominato.

## **Articolo 10**

### **Organo di Controllo**

L'organo di Controllo è nominato da...<sup>14</sup> (es. *...Prefetto di ..., Presidente dell'ordine dei commercialisti di ...*)

Può essere monocratico oppure collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti. La scelta tra organo monocratico o collegiale spetta al *Prefetto/ Presidente dell'ordine dei commercialisti...* all'atto della nomina.

Qualora sia scelta la composizione collegiale, l'organo di controllo nomina il Presidente tra i propri membri effettivi.

I membri dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato; partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione cui devono essere convocati.

La carica di membro dell'Organo di Controllo è remunerata, oltre il rimborso spese, in misura non superiore alle remunerazioni previste per la medesima carica in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. L'organo di Controllo redige la relazione sul bilancio consuntivo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2007 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo

---

<sup>14</sup> Vedi precedente nota numero 12

e contabile della fondazione e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Ai componenti dell'organo di controllo è consentito procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione, su determinati progetti di erogazione o su singoli affari.

## **Articolo 11**

### **Revisore**

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 CTS lo stesso... *Prefetto/ Presidente dell'ordine dei commercialisti...* dovrà nominare un revisore legale dei conti; la competenza alla revisione potrà essere affidata all'organo di controllo ove tutti i suoi membri siano iscritti nel registro dei Revisori legali.

Il Revisore Legale dei Conti deve verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.

Il Revisore verifica che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano; esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore è nominato per tre anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui è stato nominato; può essere riconfermato.

Il Revisore può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Gli emolumenti del Revisore sono stabiliti in analogia a quanto previsto per il medesimo incarico presso analoghe istituzioni e nel rispetto dei limiti di legge.

## **Articolo 12**

### **Bilancio di esercizio e bilancio sociale**

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto dell'art. 13 del CTS e dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio andrà depositato presso il RUNTS nei termini previsti dalla legge.

La fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti<sup>15</sup>.

In presenza delle condizioni che ne rendano obbligatoria la redazione, Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte; il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche<sup>16</sup>.

Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo in ordine alla sua redazione in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio sociale deve essere pubblicato nel sito internet della Fondazione e depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini di deposito del bilancio di esercizio presso lo stesso registro.

### **Articolo 13**

#### **Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento per qualunque causa della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera. La devoluzione avverrà nel rispetto dell'osservanza dell'art. 9 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

### **Articolo 13**

#### **Norme di chiusura**

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si fa rinvio al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, al Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia.

**Notaio Maria Nives Iannaccone**

[www.iannacconerinaldi.it](http://www.iannacconerinaldi.it)



---

<sup>15</sup> La previsione è obbligatoria qualora l'ente abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a centomila euro annui (art. 14 CTS secondo comma).

<sup>16</sup> Questa ultima indicazione è prevista per i soli enti filantropici dall'art. 39 del CTS.